

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

SACE BT S.p.A. Prodotto: Polizza RC Base

Data di realizzazione: 01/01/2019

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SACE BT S.p.A., società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "SACE S.p.A." (Gruppo CDP), con sede legale in Roma 00187, Piazza Poli n. 42, capitale sociale Euro 56.539.356,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, P.IVA e codice fiscale numero: 08040071006, R.E.A. n. RM-1069493, iscritta con il numero 1.00149 nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane; autorizzata all'esercizio d'impresa con provvedimento ISVAP n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa dei Rami 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2654 del 28 novembre 2008.

Recapito telefonico: 06. 6976971

Sito internet: www.sace.it

E-mail: customerservice@sacebt.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): sacebt@pcert.postecert.it

Il Patrimonio netto di SACE BT S.p.A. al 31 dicembre 2017 ammonta a € 61,1 mln; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato ammonta a € 56,5 mln e le riserve di patrimonio sono pari a € 4,6 mln.

Il Solvency Ratio alla data dell'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017, corrispondente al rapporto tra i fondi propri di base e il requisito patrimoniale di solvibilità Solvency II, è pari a 1,75.

Si riportano le informazioni riguardanti il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis del Titolo III del D.lgs. 209/2005.

In particolare:

- ✓ il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis del D.lgs. 209/2005, calcolato per il quarto trimestre 2017, con la formula standard è pari a € 61,2 mln;
 - ✓ il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo di cui all'articolo 47-bis del D.lgs. 209/2005 è pari a € 19,6 mln;
 - ✓ l'importo ammissibile di fondi propri a copertura dei suddetti requisiti è pari ad € 95,4 mln di cui € 75,8 mln Tier 1, € 14,8 mln Tier 2 e € 4,8 mila Tier 3.

Le informazioni di bilancio e la relazione sulla solvibilità sono disponibili al seguente indirizzo internet: http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt

Al contratto si applica la legge italiana





Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di Sace BT S.p.A. per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

Responsabilità Civile RCT/O

A. Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, durante il periodo di validità della presente polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato/Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B. Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965, 1124 e n. successive modificazioni, nonché del decreto legge 23.2.2000, n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché lavoratori dai parasubordinati così come definiti dall'art.5 del decreto legge, n.38/2000;
- 2. ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.1124/65 e del decreto legge 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché, ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art.5 decreto legge n. 38/2000, per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al decreto legge n.38/2000.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

La garanzia copre anche gli infortuni conseguenti alla violazione delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 81/2008.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge



Danni a condutture

ed impianti

sotterranei

preventive.

	12 giugno 1094 nº 222	
	L'assicurazione R.C.O., è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato/Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Tuttavia la garanzia conserva la propria efficacia anche se l'Assicurato/ Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò sia dovuto ad inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o colpa grave dell'Assicurato/Contraente o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, escluso il caso di dolo. Resta inteso che l'Assicurato/Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. La Società rinuncia all'identificazione delle posizioni INAIL, fermo restando l'assolvimento, da parte dell'Assicurato/Contraente, al disposto delle norme che regolano l'assicurazione in generale. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti	
	sono equiparati a dipendenti.	
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?		
Il Cliente/Assicurato pu	ENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO uò decidere di completare la copertura assicurativa offerta dalla polizza le garanzie sotto riportate	
Danni alle opere	Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, purché non di proprietà dell'Assicurato/Contraente. Sono comunque esclusi i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché, i danni "necessari", il cui verificarsi cioè non sia evitabile in relazione al normale svolgimento dei lavori.	
Danni da furto	Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, purché protetti da impianto di allarme.	
Danni a cose in consegna	Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate. Restano esclusi i danni: - alle cose che costituiscono strumento di lavoro;	

da incendio, da furto, da mancato uso; avvenuti durante la circolazione di veicoli.

La Società risponde dei danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia richiesto alle Autorità

competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei

cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure



Danni da cedimento	La Società risponde dei danni a fabbricati ed a cose in genere dovuti a
e franamento del terreno	cedimento o franamento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto muratura od altre tecniche sostitutive;
Manutenzione stradale	La Società risponde dei danni in relazione alla manutenzione stradale e la garanzia è operante alle seguenti condizioni: a) esclusivamente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione delle opere di manutenzione, mentre debbono ritenersi esclusi tutti i danni causati da omesso e/o ritardato intervento sulla rete stradale affidata in manutenzione, ancorché simili obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti delle committenti; b) purché la manutenzione strade rientri nel rischio descritto nella scheda di polizza e nell'attività abituale dichiarata dal Contraente. c) in caso di apertura al traffico - totale o parziale - del tratto stradale interessato dai lavori oggetto della copertura assicurativa, la garanzia è prestata a condizione che i lavori e la situazione di pericolo siano opportunamente segnalati e siano installate le protezioni, secondo il miglior standard di sicurezza e comunque nella completa osservanza delle norme di legge e/o regolamentari e della specifica normativa stabilita dall'Autorità competente. In ogni caso, i tratti stradali adiacenti al cantiere devono essere chiusi al traffico nei periodi coincidenti con lavori che possono compromettere la stabilità dell'opera".
Detenzione e impiego di esplosivi	La Società risponde dei danni derivanti dalla detenzione e/o impiego autorizzati di esplosivi, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 150 metri dal fornello di mina.
Animali	E' compresa in garanzia la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Qualora la garanzia riguardi animali adibiti al traino di veicoli per il trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danni subiti dalle persone trasportate sul veicolo trainato dall'animale descritto in polizza, escluso il conducente. Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni a coltivazioni e quelli da contagio. Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. E' esclusa dalla garanzia la partecipazione a gare e competizioni sportive.
- Acquedotti - canali ad uso irriguo - aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole	L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione. L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento, purché eseguito in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato. Salvo patto speciale sono invece esclusi i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe. Sono altresì esclusi i danni agli apparecchi e agli impianti degli utenti destinati all'utilizzo di servizi forniti dall'Assicurato. Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.
Gas di petrolio liquefatti (GPL)	L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda. L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per talli le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole nonché il regolatore di pressione e il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione. L'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del



	contratto indipendentemente dalla data di posa in opera delle bombole, purché denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto. Quando l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai concessionari, sub concessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio della loro attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, sempreché l'installazione venga effettuata da persona di età non inferiore ai 16 anni. L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione ecc.).
- Alberghi - pensioni - residence - ostelli - campeggi - bed and breakfast	L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'attività. L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. L'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night club.
- Ascensori - montacarichi - montavivande - scale mobili	Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, la garanzia comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione, esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente errata o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini. L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.
- Bar, pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini	L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Farmacie	L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
- Istituti di educazione ed istruzione - scuole, collegi e convitti - istituti di	La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Gli allievi sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente, ma non terzi tra di loro Sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica. Per le attività esterne la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per esse apposita sorveglianza.



correzione - colonie oratori e ricreatori	Sono esclusi, inoltre, i rischi relativi all'esercizio di cinematografi, teatri, piscine e tribune.
Associazioni, società e scuole sportive	L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati e degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente, ma non terzi tra di loro. La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri. La garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive non associate.
Stabilimenti balneari	La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar, tavole calde, campi da bocce, beach volley, pallacanestro, tennis, attrezzature ginniche, giochi non a motore per bambini nonché organizzazione di feste e/o serate danzanti. Sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di imbarcazioni (eccettuato quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.
Trattamenti chimici	Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge. Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture.

Che cosa NON	è assicurato?
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP danni.

Ci sono limiti di copertura?

		GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO Per annualità assicurativa e/o per sinistro	FRANCHIGIE E SCOPERTI per sinistro
Responsabilità RCT/O	Civile	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10% del massimale per danni a cose Max € 50.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min €1.500,00
		Inquinamento accidentale	10% del massimale per danni a cose Max €100.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min €2.000,00
		Danni da incendio	10% del massimale per danni a cose Max €200.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min € 1.000,00
		Danni a cose trovantisi in ambito lavori	10% del massimale per danni a cose Max € 200.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min €1.000,00



Estensioni diverse		€1.000,00
Danni a mezzi sotto	10% del massimale per danni	Scoperto 10%



carico e scarico	a cose Max €200.000,00 per sinistro e per annualità	Min €1.000,00
Scoperto/Franchigia per ogni evento		€1.000,00
Franchigia RCO		€2.500,00

Che obblighi h	o? Quali obblighi ha l'impresa?
Cosa fare in caso di sinistro	Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l'assicurato deve farne denuncia, entro 3 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza, tramite lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo:
	SACE BT S.p.A. Ufficio Sinistri Via San Marco, 21/a 20121 - Milano
	 Il Contraente o l'Assicurato deve altresì: a) fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società mediante lettera raccomandata o telefax; b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno; c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità, e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
	Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Obblighi dell'impresa	SACE BT si impegna a pagare l'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria.

Quando e come devo pagare?		
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.	
Rimborso	Non previsto.	
Regolazione del Premio	Non previsto.	



Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.	
Sospensione	Non prevista.

Come posso	disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.



A chi è rivolto questo prodotto?

La Polizza Sace BT Rc Base è un prodotto ramo danni ideato per soddisfare le esigenze di aziende di piccole dimensioni quali artigiani o installatori.



Quali costi devo sostenere?

! Costi intermediazione

La quota parte di remunerazione riconosciuta all'intermediario per questa tipologia di prodotto ammonta al 25% calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
	I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con SACE BT devono essere inoltrati tramite comunicazione scritta a:
All'impresa assicuratrice	SACE BT S.p.A. Ufficio Reclami Piazza Poli 42, 00187 Roma
	È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: reclami@sacebt.it. SACE BT è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS:
All'IVASS	IVASS Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 00187 Roma fax 06.42133206
	pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it



PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando l'Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) - Sistema alternativo obbligatorio.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	 Non previsti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.